

“Dall'Archivio Sorico del Comune di Odalengo Grande” di Serena Bussetti

ODALENGO GRANDE E I FRATELLI CLAVO. (1725)

Nel corso del XVIII secolo Odalengo Grande tratta cause civili di “ordinaria rilevanza”: più precisamente, nel corso del 1725 si occupa di una causa riguardante un recupero credito, mentre nel 1783 viene interessata per l’abbattimento di alcune piante lungo il torrente Capra da parte di alcuni abitanti del luogo.

Il 12 febbraio 1725 la comunità di Odalengo Grande, nella persona di uno dei suoi consoli, viene citata in giudizio da parte dei fratelli Clavo, banchieri della “città” stessa, i quali lamentavano di essere creditori di alcune somme relative agli anni 1689-1690. Non essendo stati amichevolmente soddisfatti ed essendo il loro credito di natura privilegiata, i fratelli Clavo agirono in giudizio chiedendo una ingiunzione di pagamento relativamente alla somme dovute per la loro liquidazione entro un termine di dieci giorni, adducendo entro medesimo termine eventuali “cause in contrario”.

Il tribunale di Casale intima alla comunità di comparire innanzi a lui entro cinque giorni per “dir et allegar cause legittime” ovvero perché potesse essa stessa provare i motivi in base ai quali non dovesse venire condannata al pagamento delle rispettive somme a pena la dichiarazione di contumacia in una nuova ordinanza o nell’atto di fissazione dell’imposta dell’anno corrente.

Il 4 marzo dello stesso anno gli agenti della comunità, facendo un esposto al tribunale, lamentano molestie da parte degli stessi fratelli Clavo e, riconoscendo

l'esistenza dei debiti, manifestano la pretesa di volersi però opporre; chiedevano, quindi, la dilazione di circa un mese di tempo per poter controllare i libri dei convocati della comunità medesima, nonché cercare le rispettive ricevute al fine di poter chiarire il fatto e anche la sospensione delle molestie tale e quali.

La proroga viene “accordata manualmente” ovvero il giorno stesso dal giudice, il quale dichiarava anche che quell'arco di tempo non sarebbe stato pregiudiziale.¹

In merito a questa lite non vi sono nei restanti atti di lite, documenti che attestino se la comunità abbia o meno liquidato i fratelli Clavo, ma da una citazione del tribunale di Casale con data ottobre 1739 rivolta a più comunità del territorio², si può presumere che la cosa sia rimasta irrisolta: in essa citazione si chiamano i rispettivi sindaci a comparire innanzi all'autorità giudiziaria con i rogiti alla mano per procedere al conteggio dei debiti a loro intimato, ma allo stesso tempo da parte delle comunità di documentare i rispettivi debiti per non essere condannate ad un eventuale pagamento.³

¹ Si legge nei verbali della lite: “frà tanto non li correrà tempo pregiudiziale”.

² Da un verbale si legge: “... a caduna delle supplicate comunità infra descritte la nota distinta la quantità e qualità del luoro rispettivo debito si cittano et assegnano le medesime in persona di uno dei luoro sindaci a comparir ...”

³ Op.cit.,”a dir come non debbino venir condannate al pagamento del rispettivo debito con le spese documentate, importi ...”.

ODALENGO GRANDE ED ALCUNI ABITANTI DEL LUOGO

(1783)

La comunità di Odalengo Grande, da sempre proprietaria ed immessa nel pacifico godimento delle piante che sorgono lungo la sponda del torrente Capra, viene turbata nel possesso da alcuni abitanti del luogo, fra i quali si possono ricordare Giacomo Calvo e Francesco Bianco, che, senza alcun legittimo titolo se ne impossessano con il loro abbattimento.

Per evitare ogni ulteriore e più grave pregiudizio, la comunità presenta ricorso all'Intendenza di Casale, chiedendo, in primo luogo, di inibire ai soggetti sopra indicati di ingerirsi ancora nel possesso delle narrate piante “sotto quelle pene che la S.V. Ill.ma stimerà d'ufficio”⁴; in secondo luogo, di confermarla nel possesso e nella libera possibilità di godere delle piante di cui è causa, in via esclusiva, ovvero con esclusione di ogni altro e, in particolare, dei soggetti contro cui si agisce; infine, si chiede che i suddetti soggetti vengano citati a comparire personalmente davanti al Giudice in un giorno e in una data da fissarsi.

Il Giudice accogliendo l'istanza di Odalengo, con decreto del 20 maggio 1783 ordina ai *supplicati* di comparire personalmente innanzi a Lui la mattina del 28 maggio “a dir cause legittime in contrario a quanto si supplica”⁵, e nel frattempo inibisce tutti i soggetti sopra indicati di prendere, né per loro né per interposta persona, ingerenza alcuna attorno alle piante di cui si discute, sotto la pena, in difetto, di 25 feudi per ciascuna contravvenzione e per ciascun contravventore.

⁴ Così si legge negli atti di causa *Atti di lite fra la Comunità di Odalengo Grande e alcuni abitanti del luogo*, 1783.

⁵ Così negli atti di causa, *cit.*

Nel giorno della comparizione, a parte Giacomo Calvo che compare personalmente, tutti i convenuti vengono rappresentati dal loro procuratore. In particolare, in risposta alla domanda della comunità, i fratelli Calvo ammettono di aver abbattuto in numero di tre piante di scarso valore, e si difendono affermando di aver agito così in quanto erano da sempre soliti “godere” del terreno in riferimento al quale si agisce.

Quanto agli altri convenuti, costoro affermano di non aver effettuato alcun tipo di atterramento nel predetto luogo.

Sebbene tutti potevano aver ragione nel contestare la pretesa avanzata dalla Comunità, tuttavia nessuno intende proseguire con la causa, visto soprattutto lo scarso valore dell’ oggetto.

Nessuno si oppone a lasciare alla comunità di Odalengo Grande la disponibilità delle piante di cui si tratta e parimenti anche i fratelli Calvo non replicano alla richiesta di restituire le piante da loro atterrate: unicamente tutti i convenuti dichiarano di non voler concorrere a nessuna spesa.

Viste le palesi dichiarazioni il Giudice dichiara che tutte le piante esistenti e che sarebbero esistite sul territorio di Odalengo Grande e sulla sponda del rivo denominato “del Capra”, sarebbero spettate alla Comunità medesima, con esclusione di tutti i convenuti; in particolare ordina ai fratelli Calvo di restituire alla comunità stessa tutte le piante da loro atterrate entro i cinque giorni successivi, “sotto pena di spese contabili del loro valore”⁶.

Le spese della presente procedura vengono poste a carico della Comunità senza opposizione ad opera delle parti.

⁶ Così si legge negli atti di causa, *cit.*

Nonostante la predetta decisione, successivamente altri abitanti del luogo quali Giorgio Bianco e Rosa Portaneri atterrano tutte le piante esistenti lungo le rive del torrente Capra. La Comunità presentò nuovamente un ulteriore ricorso per porsi al riparo da ogni danno e pregiudizio, “con fede nell’ordinanza che giustifica il ricorso stesso”.⁷

La supplicante chiede che i soggetti sopra indicati vengano condannati alla restituzione di tutte le piante da loro atterrate nei giorni precedenti, oltre al risarcimento di ogni danno e spesa da liquidarsi; inoltre chiede inibirsi ai medesimi, così come ad ogni altra persona, ogni minima ingerenza ed opera intorno a tutte le piante esistenti sul territorio e sulla sponda del rivo in esame.

In sede di prima udienza, i convenuti, a mezzo del loro procuratore, non si oppongono a quanto indicato nel ricorso da parte ricorrente, anzi accettano di restituire le piante atterrate e di pagare il rispettivo valore, che viene fissato in via amichevole in soldi trenta. Sulla base di quanto esposto il Giudice condanna anche Giorgio Bianco alla restituzione delle due piante atterrate nel termine di cinque giorni e Rosa Pantaneri a pagare, entro lo stesso termine, la cifra di soldi 30, con l’avvertimento che, in difetto, si sarebbe proceduto ad ulteriori atti nei suoi confronti.

Infine viene confermata l’ordinanza emanata precedentemente ribadendo quindi la proprietà delle piante esistenti lungo il torrente Capra alla comunità di Odalengo Grande.

ODALENGO GRANDE E IL MARCHESE LUIGI GOZZANI (1800).

⁷ Così si legge negli atti di causa, *cit.*

Fra il 1799 e il 1800 la comunità di Odalengo Grande viene convocata in giudizio dal marchese Luigi Gozzani, già suo feudatario, il quale lamenta essergli dovuta la consegna del terzo del reddito del mulino di San Quilico, esistente sul torrente Stura che scorre nel comune di Odalengo Grande.

In particolare in data 9 dicembre 1799 il marchese Gozzani propone ricorso all'Intendenza di Casale con cui si chiedono alla Comunità di Odalengo Grande le ragioni per cui la stessa pretenda di ricusare la rimessione della parte di *molitura* a lui spettante.

Il Consiglio della comunità di Odalengo Grande, convocato e riunitosi in data 12. febbraio 1800, preso atto del ricorso munito del relativo decreto, dichiara che la presente Comunità non si è “posta capricciosamente nel possesso della terza del detto mulino” e che “non ha negato la detta terza senza fondamento di ragione”⁸: in realtà il proprio comportamento trova il legittimo fondamento nel Regio Decreto 29 luglio 1797, con cui venivano aboliti tutti i diritti e le prerogative feudali. Pertanto, poiché il marchese pretendeva la terza del reddito sulla base di una ragione feudale sull'acqua del mulino, la terza non poteva più essere corrisposta, proprio in quanto legata ad una prerogativa feudale ormai abolita.

Copia delle suddette ragioni vengono inviate all'Intendenza di Casale con la precisazione di non aver mai avuto intenzione di litigare con il marchese Gozzani, al quale, invece, viene manifestata tutta la stima dei congregati.

Tali ragioni non vengono accettate e con lettera di citazione delli 8 marzo 1800, emessa dall'Intendenza di Casale, il marchese Gozzani cita la comunità a comparire

⁸ Così si legge negli atti di lite fra la Comunità di Odalengo Grande e il Marchese Luigi Gozzani (1800).

davanti al Giudice per rispondere alla pretesa relativa alla terza del reddito del Mulino.

Più precisamente, nell'atto di citazione il marchese chiede alla Intendenza di Casale di non dichiarare la comunità di Odalengo Grande tenuta alla immissione nel possesso della terza del reddito del mulino di San Quilico e di riconoscergli il solito praticato fino all'anno precedente.

In prima udienza, il giorno 31 marzo 1800, il procuratore del marchese Gozzani, chiede alla comunità se voglia ammettere o contestare, sotto pena di pronuncia elettiva, il possesso e la proprietà sin qui avuta dal deducente della terza del mulino di cui si tratta; ancora se, in conseguenza di tali titoli, voglia contestare che il marchese abbia sempre percepito la rendita di cui in oggetto; inoltre, costituisce in mora la comunità a dover consegnare il prodotto del predetto mulino.

Sentito il procuratore della comunità di Odalengo Grande, questi, ritenendo la cognizione di competenza della Camera Regia, chiede la rimessione della causa a quest'ultima, con riserva di fare tutto ciò che le parti ritengano più opportuno.

La causa, nel frattempo, però, continua davanti all'originario Giudice e la successiva udienza venne fissata in data 16 aprile 1800: in essa il procuratore del marchese, rispondendo alle deduzioni avversarie del 31 marzo scorso, afferma che l'Editto del 29 luglio 1797, richiamato da parte convenuta, toglie "la natura di feudalità, rendendo tagliabili e collettibili quegli effetti già feudali, come anche toglie le privative coattive, ma non spoglia, però, [...] delle proprietà loro competenti".⁹ Sulla base di

⁹ Così si legge negli atti di lite, *cit.*

queste argomentazioni insiste nel chiedere la condanna della Comunità avversaria alla rimessione del suddetto prodotto, previa la chiesta consegna.

Infine presenta opposizione alla proposta declinatoria avanzata dal procuratore della comunità in tema di compensa, ritenendo la causa di competenza dell'odierno ufficio e presenta istanza per assegnare la presente causa a sentenza, chiedendo la rigetto della declinatoria di incompetenza.

Viene sentito il procuratore della città di Odalengo Grande, il quale insiste sulla declinatoria, sostenendo che quest'ultima abbia il proprio fondamento nell'Editto già citato: chiede, pertanto, provvedersi alla relativa rimessione della causa.

Sulla base degli atti di causa, l'Ufficio decide con sentenza del 16 aprile 1800 che la comunità di Odalengo Grande non debba innovare nulla circa il reddito del terzo del mulino e che, per l'anno passato (1799), debba invece osservare il solito praticato nell'anno 1798 a favore del marchese attore. Inoltre, si assegna alla comunità soccombente di ricorrere, prima di intraprendere qualunque altra ulteriore discussione, all'Ufficio del Procuratore Generale per ottenere le conclusioni di assenso.

La comunità ricorre all'Avvocato Generale a Torino per sostenere le proprie ragioni, le quali, secondo la tesi della Comunità stessa, trovavano legittimo fondamento nel Regio Decreto 29 luglio 1779: si tratterebbe, infatti, di una ragione assolutamente coattiva, in quanto il mulino si trova innegabilmente nel possesso della città di Odalengo Grande.

L'Avvocato Generale, tuttavia, pur ritenendo fondata l'eccepita declinatoria del Foro del Giudizio, conferma la decisione dell'Intendenza di Casale: in primo luogo, infatti, non ci si può giuridicamente opporre alla manutenzione in possesso da parte del marchese Gozzani del terzo del prodotto ricavato dal narrato mulino, né per ragioni proprio di possesso, poiché questo è, implicitamente ammesso, a favore del cittadino Gozzani, né per ragioni di titolo, in quanto, anche supponendo che il diritto dell'attore derivi dalle ragioni del feudo, non si può considerare cessato con l'Editto di cui sopra, ma unicamente ridotto.

Risultano pertanto sformite di ragione le istanze avanzate dalla Comunità di Odalengo Grande.

ODALENGO GRANDE E GIUSEPPE BORRA (1815-1818)

Il signor Giuseppe Borra della città di Moncalvo con un atto dell'8 aprile 1799 viene dichiarato affittuario per un novennio del Mulino di San Quilico, posto sulle "fini" del comune di Odalengo Grande e di spettanza della Comunità stessa per il fitto annuo di lire 800 e 1 soldo.

Successivamente, con atto datato 22 giugno 1799, si è proceduto alla redazione dell'inventario estimativo degli edifici ed utensili del suddetto mulino e in quell'occasione la comunità di Odalengo Grande, aveva riconosciuto la mancanza di quattro macine¹⁰, sostituite con altre quattro diverse.

Nel novembre del 1800 il Signor Borra presenta un primo ricorso contro la comunità di Odalengo Grande chiedendo, in primo luogo, la riduzione dell'estimo così come disposto dalla sopravvenuta Legge del 24 Termidoro anno ottavo di data francese; in secondo luogo, e dopo un periodo di sospensione determinato dal mutamento delle Pubbliche amministrazioni, richiedendo anche un indennizzo per il cambiamento delle quattro macine per le notevoli spese sostenute nel 1799 volte ad elevare gli ordigni del Mulino a causa delle forti piogge che avevano alzato il letto del torrente Stura, nonché per altre spese effettuate fra il 1800 e il 1802.

Alla scadenza del periodo di affitto, la comunità provvedendo ad effettuare un successivo estimo degli utensili e degli edifici del Mulino (in data 2 giugno 1808) stabilisce doversi al signor Borra per i miglioramenti apportati la somma di franchi 109 e 35 centesimi. Tuttavia l'esponente presenta verbali lamentele ai rappresentanti

¹⁰ Gli atti e i verbali della causa, tratti dall'Archivio storico del comune di Odalengo Grande, aggiungono trattarsi di "molle di ottima qualità che esistevano prima".

della comunità contro tale deliberazione nonché per il fatto di aver eseguito il secondo estimo in sua assenza.

Sebbene i rappresentanti manifestano la disponibilità ad addivenire ad una trattativa amichevole delle pretese avanzate dall'esponente, tuttavia a tale trattativa non si è mai fatto luogo, anzi, il percettore della comunità lo ha citato in giudizio davanti al tribunale di prima istanza al fine di vederlo condannare al pagamento del fitto scaduto e non ancora corrisposto (lire 800).¹¹

In data 11 agosto 1808 si pronuncia sentenza di condanna ed in seguito, sebbene il signor Borra abbia presentato ai rappresentanti della comunità le sue opposizioni e doglianze verbali contro il procedimento iniziato dal percettore e sebbene costoro abbiano manifestato nuovamente l'intenzione di concludere la vertenza in modo amichevole, tuttavia essa non ha mai avuto luogo. Indi, l'esponente, con grave dispendio, prosegue la causa che, nel frattempo, venne spostata davanti alla Giudicatura di Moncalvo, a seguito della soppressione del Tribunale di prima istanza. Così, in data 22 settembre 1815, il signor Borra presenta un nuovo ricorso all'attenzione dell'Intendenza Generale di Casale, chiedendo di citare la comunità di Odalengo Grande, in persona di uno dei suoi consiglieri, per ottenere, in continuazione della causa iniziata nel 1800, la riduzione del fitto del Mulino di San Quilico e, nello stesso tempo, la condanna della comunità stessa all'indennizzo per i fatti di causa sopra esposti. Con decreto dello stesso giorno l'ufficio da comunicazione del ricorso suddetto alla comunità di Odalengo Grande affinché

¹¹ Dai verbali risulta che il signor Borra, in attesa di addivenire alla trattativa amichevole, aveva sospeso il pagamento del fitto per il quale era ancora in debito al momento della scadenza del periodo di affitto, "lusingandosi che la Comunità suddetta non avrebbe permesso che fosse inquietato ad un tale rapporto, sin visto l'esito della amichevole trattativa, per il quale era disposto a rapportarsi al giudizio del Signor Notaio Di Gabbiano", in *op. cit.*

deliberi sul contenuto con atto consolare; a seguito di questo la comunità fa un'offerta al signor Borra di soldi 109 e 25 centesimi, che però non viene accettata; l'affittuario si trova quindi costretto a presentare un successivo ricorso "con fede di quello precedente e dei fatti in esso narrati".¹²

Con decreto del 9 ottobre 1816, la comunità di Odalengo Grande viene nuovamente citata a comparire davanti all'Intendenza di Casale.

Il 29 ottobre stesso anno il signor Borra, in persona del suo legale procuratore, esibisce il ricorso esposto all'Ufficio in cui riassume il contenuto di entrambi i ricorsi presentati fino ad allora; a prova di quanto in essi esposto vengono esibiti:

- l'atto di visita e di rinnovazione di perizia del 22 giugno 1799 e successivo estimo dei mobili del Mulino in questione;
- gli atti che vertono fra le parti davanti all'Ufficio di Intendenza di Casale iniziati con ricorso e decreto di citazione del 9 novembre 1800 sino all'ordinanza del 29 novembre 1800;
- gli atti che vertono fra il signor Borra e il signor Dorato avanti il soppresso Tribunale di prima istanza;
- quelli che vertivano nel 1814 avanti il Giudice del Mandamento di Moncalvo;
- quelli iniziati davanti allo stesso Sig. Giudice il 5 dello scorso settembre.

Dopo un rinvio della causa al 9 dicembre dello stesso anno, il consigliere Minotti, per la Comunità di Odalengo Grande, chiede la presentazione dell'atto di deliberamento dell'*affittamento* del Mulino di San Quilico dell' 8 aprile 1799.

¹² Verbali di causa, *cit.*

La causa continua il 18 gennaio 1817 in cui, dopo la presentazione dell'atto di deliberazione richiesto, il Giudice concede alla comunità di Odalengo Grande un termine di giorni dieci per rispondere nel merito rinviando il contraddittorio al 29 gennaio 1817. In questa udienza la comunità, sempre in persona del suo procuratore, si oppone alla pretese avanzate dal Signor Borra in questa causa, affermando che: in primo luogo, non sussiste la sua pretesa alla riduzione dell'estimo dei mobili e degli utensili di cui si tratta, in quanto una tale pretesa non rientra nel senso della legge del 24 Termidoro anno ottavo; in secondo luogo, che non sussiste nemmeno la pretesa degli allegati miglioramenti o degli accessori del Mulino, né del rimborso delle spese per le nuove opere "sia perché tali miglioramenti si negano per tutto ciò che eccede la somma portata dalla riconsegna, sia perché le opere allegate sono state anzi dannose".¹³ Infine sostiene non sussistere neppure la pretesa di indennizzo per la mancanza delle Moli, poiché non risulta da alcun atto che la comunità sia stata obbligata a rimettere al ricorrente le Moli suddette; al contrario si potrà dimostrare, ove necessario, di avere, prima dell'atto di delibera dell'*affittamento*, di aver evidenziato la loro mancanza.

Il procuratore conclude, quindi, per l'assolutoria della Comunità dalle pretese avversarie.

Il signor Borra, in persona del proprio procuratore, ha modo di replicare all'udienza successiva del 10 febbraio 1817, durante la quale dichiara non fondata l'eccezione di insussistenza della domanda di riduzione dell'estimo dei mobili ed utensili di cui si tratta, perché anche se degli stessi se ne deve fare la restituzione in natura ed il loro

¹³ Così si legge nei verbali di causa, *cit.*

estimo non ha operato rendita, ad ogni modo lo stesso estimo ha fissato in valore economico un debito per gli stessi mobili ed utensili per il caso di non restituzione in natura, totale o parziale, dei medesimi; pertanto non può esservi dubbio che la domanda di detta riduzione, a prescindere da quanto afferma la Comunità, rientri nel senso della invocata Legge del 24 Termidoro anno ottavo.

Inoltre costituisce in mora la convenuta a giustificare l'allegazione secondo la quale le nuove opere effettuate attorno al mulino sono state dannose per lo stesso. Si insiste relativamente ai miglioramenti e ai danni subiti dalla mancanza delle macine precisando che si darà la prova degli stessi nonché delle spese relative.

All'udienza del 24 febbraio 1817 la comunità di Odalengo Grande, rispondendo alle deduzioni avversarie, continua ad opporsi all'istanza di riduzione, in quanto la legge di riduzione stessa risulta "odiosa all'interesse del creditore"¹⁴ e, pertanto, non deve essere interpretata oltre il senso letterale né da un caso all'altro. Non dissente, poi, circa i richiesti mezzi di prova in ordine ai miglioramenti pretesi da parte attrice, purché essi siano prima di tutto articolati con dettagliata precisione ed indicazione dei pretesi miglioramenti in modo che la Comunità possa contro capitolare.

Per quanto riguarda le nuove opere, invece, la parte convenuta fa istanza di provare che tali opere, poste in essere dal signor Borra (e specialmente il trasporto dello scaricatore) siano causa immediata della rovina del mulino che è accaduta poco tempo dopo il trasporto stesso.

Infine si ripete che non risulta in alcun modo che la comunità sia obbligata a somministrare all'affittuario le moli di cui, tra l'altro, si discute.

¹⁴ Così si legge nei verbali di causa, *cit.*

Il contraddittorio viene rinviato all'udienza del 8 marzo 1817: in essa il procuratore del Signor Borra osserva che, stando alle disposizioni delle Regie Costituzioni, la comunità non può andare avanti nel presente giudizio, pertanto conclude che il proprio rappresentato non sarebbe tenuto a rispondere alle deduzioni sollevate fino a quando la comunità non abbia ottenuto il consenso al proseguimento da parte dell'Avvocato Generale.

Il Tribunale accogliendo l'eccezione intima alla comunità di ricorrere, entro i 30 giorni prossimi, all'ufficio dell'Ill.mo Sig. Avvocato Generale per ottenere l'assenso a proseguire e difendersi in questa causa come prescritto dalle Regie Costituzioni.

L'istanza viene presentata in data 21 marzo 1817 e nell'attesa delle conclusioni dell'Avvocato Generale, la causa viene più volte rinviata fino all'udienza del 30 dicembre 1817 durante la quale il procuratore della comunità presenta il ricorso all'Ufficio dell'Ill.mo Sig. Avvocato Generale nonché copia autentica delle sue conclusioni. In esse il Procuratore Generale, al fine di evitare un lungo e dispendioso procedimento con esito ancora dubbio per la comunità di Odalengo Grande, consiglia alla comunità stessa di accettare l'offerta del Sig. Borra per la trattativa amichevole, onde terminare in mediazione la pendente vertenza.

Solamente nel caso in cui la trattativa possa risultare infruttuosa, si sarebbe accordato alla comunità il richiesto assenso, con altri opportuni incumbenti e con la precisazione che, prima dell'assegnazione della causa a sentenza, la comunità debba ricorrere nuovamente all'Avvocato generale per un ulteriore suo assenso.

In esecuzione di tali conclusioni il comparente chiede che vengano stabiliti il giorno e l'ora per addivenire alla consigliata trattativa amichevole: fissato per il giorno 24 gennaio 1818, la causa viene ulteriormente rinviata al 20 febbraio 1818 in quanto ancora non erano stati presentati i necessari chiarimenti dei fatti per i quali si agiva.

Si giunse così alla conclusione della vertenza con l'emanazione di un'ordinanza del 9 aprile 1818 in base alla quale per definire in modo amichevole tutte le questioni di cui si è finora discusso la comunità di Odalengo Grande avrebbe dovuto compensare a favore del sig. Borra la somma di Lire 394.